

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 7 giugno 2019, n. 131

Ricognizione delle apparecchiature a basso campo c.d. "dedicate" o "open di nuova generazione" installate ed in uso presso le strutture private accreditate e presso le strutture private solo autorizzate per l'attività specialistica ambulatoriale di diagnostica per immagini senza utilizzo di grandi macchine, in attuazione della D.G.R. n. 321 del 13/03/2018.

II DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto *"Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione"*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

Vista la nota della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta prot. n. AOO_183/6392 del 20/05/2019 di conferimento dell'incarico di Posizione Organizzativa *"Definizione procedure specialistica ambulatoriale"*.

In Bari presso la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. *"Definizione procedure specialistica ambulatoriale"* e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

Il regime autorizzatorio relativo alle apparecchiature di Risonanza Magnetica Nucleare (di seguito, *breviter*, RMN) è riportato di seguito.

Il D.P.R. n. 542 del 1994 (*"Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento di autorizzazione all'uso diagnostico di apparecchiature a risonanza magnetica nucleare sul territorio nazionale"*) e s.m.i. prevede:

- all'art. 3, comma 2 quanto segue:

"Le apparecchiature R.M. 'settoriali' – dedicate, cioè, agli arti -, utilizzando elettromagneti e/o magneti permanenti o misti, con valori di campo statico di induzione magnetica non superiori a 0,5 Tesla, non sono soggette a autorizzazione all'installazione ed all'uso";

- all'art. 5, commi 1 e 2 quanto segue:

"1. Le apparecchiature R.M. con valore di campo statico di induzione magnetica non superiore a 2 Tesla sono soggette ad autorizzazione all'installazione da parte della regione o della provincia autonoma.

2. L'autorizzazione è data previa verifica della compatibilità dell'installazione rispetto alla programmazione sanitaria regionale o delle province autonome".

L'art. 21-bis (*Semplificazione delle procedure autorizzative per le apparecchiature a risonanza magnetica*) della Legge n. 160/2016 ha modificato il suddetto detto procedimento autorizzativo, disponendo:

- al comma 1, l'abrogazione del comma 1 dell'art 5 del DPR 542/1994;
- al comma 2, che *“Le apparecchiature a risonanza magnetica (RM) con valore di campo statico di induzione magnetica non superiore a 4 tesla sono soggette ad autorizzazione all’installazione da parte della regione o della provincia autonoma.”*;
- al comma 3, che *“Le apparecchiature a RM con valore di campo statico di induzione magnetica superiore a 4 tesla sono soggette all’autorizzazione all’installazione e all’uso da parte del Ministero della salute, sentiti il Consiglio superiore di sanità, l’Istituto superiore di sanità e l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. La collocazione di apparecchiature a RM con valore di campo statico superiore a 4 tesla è consentita presso grandi complessi di ricerca e studio di alto livello scientifico, quali università ed enti di ricerca, policlinici, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ai fini della validazione clinica di metodologie di RM innovative. La domanda di autorizzazione deve essere corredata della documentazione relativa al progetto di ricerca scientifica o clinica programmata, da cui risultino le motivazioni che rendono necessario l’uso di campi magnetici superiori a 4 tesla. L’autorizzazione ha validità di cinque anni e può essere rinnovata.”*.

Il Regolamento Regionale n. 3 del 2006 (*“Art. 3, comma 1, lettera a), punto 1) della L.r. 28 maggio 2004, n. 8. Fabbisogno prestazioni per il rilascio della verifica di compatibilità e dell’accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie e socio-sanitarie”*) e s.m.i. prevede, all'art. 1, quanto segue:

“In applicazione dell’art. 3, comma 1, lett. a) della L.R. 28 maggio 2004, n. 8 e successive modificazioni, per il rilascio della verifica di compatibilità nonché per il rilascio dell’accreditamento istituzionale sono determinati i seguenti criteri e parametri distinti per tipologia di attività e struttura.

(...)

C. Strutture e studi che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale.

(...)

c) Diagnostica per immagini, con utilizzo delle grandi macchine (TAC –RMN – PET).

Il fabbisogno è stabilito come segue:

(...)

RMN: 1 ogni 120.000 abitanti e frazione con riferimento al territorio della USL, escluse quelle delle A.O. e IRCCS”.

La Legge Regionale 2 maggio 2017, n. 9 (*“Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”*), stabilisce all'art. 5, comma 1 che:

“Sono soggetti all’autorizzazione alla realizzazione:

(...)

1.6.3. strutture per la diagnostica per immagini con utilizzo delle grandi macchine;

(...)

1.7.3. attività di diagnostica per immagini senza utilizzo di grandi macchine”.

Con sentenza n. 3140 del 27/06/2017 il Consiglio di Stato, Sezione III ha precisato che, in ragione dell’evoluzione tecnologica intervenuta in tale settore, le apparecchiature di risonanza magnetica sono classificabili, in ragione delle loro caratteristiche, secondo la seguente tripartizione:

- a) le RMN c.d. *“grandi macchine”*, aventi valore di campo statico di induzione magnetica superiore a 0,5 Tesla, possono effettuare prestazioni riferite a tutto il corpo umano compresi i settori d’organo, il rachide in *toto*, i relativi distretti cervicale, dorsale e lombosacrale, oltre che l’apparato muscolo

- scheletrico e gli arti, e sono soggette ad autorizzazione regionale in ragione dell'art. 5 del D.P.R. n. 542/1994 e nel rispetto del fabbisogno di cui al R.R. n. 3/2006;
- b) le RMN "settoriali", aventi valore di campo statico di induzione magnetica con potenza uguale o inferiore a 0,5 Tesla e aventi caratteristiche strutturali tali da consentire l'esecuzione di indagini solo sugli arti, non soggette ad autorizzazione regionale in ragione dell'art. 3, comma 2 del D.P.R. n. 542/1994;
 - c) le RMN a basso campo "dedicate" o "open di nuova generazione", aventi valore di campo statico di induzione magnetica con potenza uguale o inferiore a 0,5 Tesla, in virtù delle loro caratteristiche strutturali e tecnologiche possono effettuare indagini non solo sugli arti, ma anche su altri distretti del corpo umano e, segnatamente, sull'apparato muscolo-scheletrico, a condizione di essere autorizzate dalla Regione, analogamente alle c.d. grandi macchine di cui alla lettera a), in quanto non sono macchine settoriali.

Alla luce della sopraesposta classificazione, nella sopracitata sentenza il Consiglio di Stato ha statuito che le RMN a basso campo c.d. "dedicate" o "open di nuova generazione", ove non siano previamente autorizzate dalla Regione anche ad effettuare prestazioni sull'apparato muscolo scheletrico, allo stato della normativa vigente, non possono eseguire esami con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale, nemmeno sui limitati tratti cervicale e lombare.

Al fine di recepire il sopra riportato orientamento del Consiglio di Stato, con Delibera n. 321 del 13/03/2018 (pubblicata sul B.U.R.P. 3 aprile 2018, n. 46) la Giunta Regionale,

"Premesso che:

- nella succitata sentenza il Consiglio di Stato ha statuito che il Tar Puglia, nella sentenza impugnata, 'ha correttamente ritenuto non preclusa in via assoluta, per il futuro, l'eventualità che l'Amministrazione, anche in rapporto alla domanda di prestazioni sanitarie soggette a variabili non predeterminabili a priori, possa ricondurre tratti della colonna vertebrale del tutto particolari e circoscritti al macro raggruppamento muscolo scheletrico e, quindi, risorse finanziarie al rimborso di prestazioni effettuate sulla colonna vertebrale dalle nuove macchine open';

- l'eventualità di ricondurre tratti della colonna vertebrale al macro raggruppamento muscolo scheletrico, invero, era stata già introdotta da questa Amministrazione con la DGR n. 951 del 13/05/2013 ad oggetto 'Remunerazione delle prestazioni di assistenza Ospedaliera, di riabilitazione, di lungodegenza e di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili dal SSR. Approvazione del nuovo tariffario regionale', stabilendo la possibilità di utilizzare apparecchiature RMN 'a basso campo' (ivi definite 'segmentarie', corrispondenti a quelle classificate dal Consiglio di Stato 'dedicate' o 'open di nuova generazione'), oltre che allo studio di piede, gomito, polso, ginocchio, caviglia, tibio-tarsica, anche a quello del rachide lombare e cervicale, prevedendo uno specifico abbattimento del 10% del costo delle prestazioni di risonanza magnetica, rispetto alle tariffe ivi indicate."

ha stabilito *"appropriate linee guida in ordine al regime autorizzativo applicabile alle apparecchiature di risonanza magnetica con valori di campo statico di induzione magnetica non superiore a 0,5 Tesla (a basso campo) 'dedicate' o 'open di nuova generazione'.*

Con la sopramenzionata D.G.R. n. 321/2018 è stato deliberato, *inter alia*, quanto segue:

" a) le AA.SS.LL., al fine della ripartizione del fondo unico di remunerazione e prima della sottoscrizione dei contratti, dovranno procedere alla ricognizione delle RMN a basso campo c.d. "dedicate" o "open di nuova generazione" installate ed in uso presso le strutture accreditate per la diagnostica per immagini ma non in possesso di specifica autorizzazione regionale per le suddette macchine, acquisendo la relativa comunicazione di avvenuta installazione inviata, tra gli altri, al Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente, comprensiva degli estremi identificativi dell'apparecchiatura.

Gli esiti di tale ricognizione, unitamente alla relativa documentazione, dovranno inoltre essere trasmessi

alla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta – Servizio Accreditamenti e Qualità, che procederà ad adottare i provvedimenti di autorizzazione di tali apparecchiature qualora le stesse risultino installate ed in uso alla data di adozione del presente provvedimento, in ragione della circostanza che tali apparecchiature hanno contribuito al soddisfacimento della domanda delle prestazioni richiamate nella citata DGR 951/2013 e che, quindi, nelle more della definizione di uno specifico fabbisogno per il rilascio dell'accreditamento istituzionale alle RMN a basso campo c.d. "dedicate" o "open di nuova generazione", in fase di prima applicazione il fabbisogno di prestazioni da erogare per conto e a carico del Servizio Sanitario Regionale deve ritenersi corrispondente al numero delle RMN "dedicate" installate ed in uso, alla data di adozione del presente provvedimento, presso le strutture accreditate per l'attività di diagnostica per immagini senza utilizzo di grandi macchine;

- b) le AA.SS.LL. procedono altresì alla ricognizione delle RMN a basso campo c.d. "dedicate" o "open di nuova generazione" installate ed in uso presso le strutture solo autorizzate per la diagnostica per immagini, ma non in possesso di specifica autorizzazione regionale per le suddette macchine, acquisendo la relativa comunicazione di avvenuta installazione inviata, tra gli altri, al Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente, comprensiva degli estremi identificativi dell'apparecchiatura.*

Gli esiti di tale ricognizione, unitamente alla relativa documentazione, dovranno inoltre essere trasmessi alla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta – Servizio Accreditamenti e Qualità, che procederà ad adottare i provvedimenti di autorizzazione di tali apparecchiature qualora le stesse risultino installate ed in uso alla data di adozione del presente provvedimento, in ragione della circostanza che, nelle more della definizione di uno specifico fabbisogno per il rilascio del parere di compatibilità finalizzato alla realizzazione e all'esercizio delle RMN a basso campo c.d. "dedicate" o "open di nuova generazione", in fase di prima applicazione il fabbisogno di prestazioni da erogare in regime di autorizzazione deve ritenersi corrispondente al numero delle RMN "dedicate" installate ed in uso, alla data di adozione del presente provvedimento, presso le strutture solo autorizzate per l'attività di diagnostica per immagini senza utilizzo di grandi macchine".

- c) eventuali successive istanze, relative sia a strutture accreditate che a strutture solo autorizzate per la diagnostica per immagini, dovranno essere assoggettate ad autorizzazione comunale alla realizzazione previo parere di compatibilità e ad autorizzazione regionale all'esercizio, e potranno essere valutate solo dopo la definizione del processo ricognitivo di cui sopra e la determinazione dello specifico fabbisogno delle macchine RMN a basso campo c.d. "dedicate" o "open di nuova generazione", sia in relazione al fabbisogno di tali macchine in regime di accreditamento che al fabbisogno in regime di autorizzazione. Resta inteso che le RMN a basso campo c.d. "dedicate" o "open di nuova generazione", installate successivamente alla data di adozione del presente provvedimento in assenza delle suddette autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio, potranno erogare, sia in regime di accreditamento che privatamente, solo prestazioni relative agli arti, alla stregua delle apparecchiature c.d. RMN "settoriali" non soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 3 del DPR n. 542 del 1994;*
- d) per quanto riguarda le strutture in possesso di RMN a basso campo con caratteristiche strutturali e tecnologiche tali da doverle classificare quali "dedicate" o "open di nuova generazione", ma che hanno scontato la verifica di compatibilità e sono in possesso di autorizzazione regionale all'esercizio quale RMN "grande macchina" precedentemente alla data di adozione del presente provvedimento ed in relazione al fabbisogno di cui al R.R. n. 3/2006, a far tempo dalla data di adozione del presente provvedimento e per un periodo massimo di due anni viene data facoltà di sostituire le suddette apparecchiature RMN con RMN c.d. "grandi macchine" – quindi con potenza superiore a 0,5 Tesla -, le sole apparecchiature RMN che possono effettuare prestazioni, riferite a tutto il corpo umano compresi l'encefalo, i settori d'organo ed il rachide in toto, oltre che ai relativi distretti cervicale, dorsale e lombosacrale, oltre che l'apparato muscolo scheletrico e gli arti;"*

Con riferimento all'ambito oggettivo di applicazione del regime autorizzatorio previsto per le RMN a basso campo c.d. "dedicate" o "open di nuova generazione", con D.G.R. n. 321/2018 è stato inoltre precisato che "L'installazione di una RMN 'grande macchina' esclusivamente in relazione all'esercizio delle attività sanitarie

nei confronti dei pazienti in regime di ricovero e non di utenti esterni alla struttura, non è invece soggetta alla previa verifica del fabbisogno e, quindi, all'istanza di autorizzazione alla realizzazione/installazione al Comune e conseguente richiesta comunale di verifica di compatibilità".

A tal proposito, si specifica che il sopradescritto regime della non soggezione alla previa verifica di compatibilità e, pertanto, all'autorizzazione alla realizzazione/installazione nonché all'esercizio si applica sia alle apparecchiature RMN qualificabili come "grandi macchine" che alle apparecchiature RMN classificabili come a basso campo c.d. "dedicate" o "open di nuova generazione". Ne deriva che, in relazione alle apparecchiature RMN appartenenti alla tipologia "grandi macchine" ed alla tipologia c.d. "dedicate" o "open di nuova generazione" utilizzate esclusivamente nei confronti dei pazienti in regime di ricovero e non (anche) per attività ambulatoriale rivolta a pazienti non ricoverati, non si richiede apposita autorizzazione in quanto, essendo adibite ad uso esclusivo delle unità di ricovero, le medesime si considerano autorizzate nell'ambito del Servizio di radiologia cui afferiscono (da autorizzare in quanto tale).

Con nota prot. n. AOO_183/11672 dell'08/08/2018 indirizzata ai Direttori Generali delle AA.SS.LL., la scrivente Sezione, in ottemperanza quanto statuito con D.G.R. n. 321/2018, ha invitato i medesimi *"a voler comunicare con la massima urgenza le risultanze relative alla ricognizione in merito alle c.d. RMN 'dedicate' o 'open di nuova generazione'"* la cui comunicazione di avvenuta installazione sia stata trasmessa, tra gli altri, al Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente, anteriormente alla data di adozione della D.G.R. n. 321/2018 (*id est*, 03/04/2018).

Le risultanze della ricognizione espletata dalle AA.SS.LL. sono state comunicate a questa Sezione, contestualmente agli estremi identificativi delle apparecchiature RMN a basso campo c.d. "dedicate" o "open di nuova generazione" ivi elencate, come segue:

- dall'ASL BA con nota a firma del Direttore del Dipartimento di Prevenzione e del Direttore Generale, trasmessa a mezzo PEC in data 14/11/2018 ed acquisita al prot. n. AOO_183/15527 del 20/11/2018;
- dall'ASL BT con nota a firma del Direttore del SISP, trasmessa a mezzo PEC in data 05/09/2018 ed acquisita al prot. n. AOO_183/12437 dell'11/09/2018;
- dall'ASL BR con nota a firma del Direttore del SISP e del Direttore Generale, trasmessa a mezzo PEC in data 16/11/2018 ed acquisita al prot. n. AOO_183/15705 del 22/11/2018;
- dall'ASL FG con nota a firma del Direttore Generale, trasmessa a mezzo PEC in data 30/08/2018 ed acquisita al prot. n. AOO_183/12333 del 07/09/2018, integrata con nota a firma del Dirigente del Settore, del Dirigente U.O. Gestione delle Convenzioni e del Direttore f.f. Area Gestione Risorse Umane, trasmessa a mezzo PEC in data 06/02/2019 ed acquisita al prot. della scrivente Sezione n. AOO_183/1870 dell'08/02/2019;
- dall'ASL LE con nota a firma del Direttore del SISP, trasmessa a mezzo PEC in data 24/10/2018 ed acquisita al prot. n. AOO_183/14711 del 05/11/2018;
- dall'ASL TA con nota a firma del Direttore Amministrativo e del Direttore Generale, trasmessa a mezzo PEC in data 26/10/2018 ed acquisita al prot. n. AOO_183/14683 del 05/11/2018.

In esito alla ricognizione espletata in attuazione di quanto disposto dalla D.G.R. n. 321/2018, si rende necessario adottare un atto formale – avente natura dichiarativa – di ricognizione delle apparecchiature RMN a basso campo c.d. "dedicate" o "open di nuova generazione" installate ed in uso anteriormente alla data di adozione della D.G.R. n. 321/2018 (03/04/2018) presso le strutture private accreditate nonché presso le strutture private solo autorizzate per l'attività specialistica ambulatoriale di diagnostica per immagini senza utilizzo di grandi macchine, singolarmente individuate nei due elenchi di cui agli Allegati A) e B) (riferiti, rispettivamente, alle strutture accreditate e solo autorizzate per la diagnostica per immagini senza utilizzo di grandi macchine), unitamente agli estremi identificativi delle apparecchiature di cui trattasi.

Si specifica che il presente atto ricognitivo potrà essere oggetto di successive integrazioni e/o modificazioni, previa trasmissione alla scrivente Sezione da parte delle strutture interessate, anche per il tramite delle AA.SS.LL., di comunicazioni di avvenuta installazione o di comunicazioni di sostituzione di apparecchiature

classificabili quali RMN a basso campo c.d. "dedicate" o "open di nuova generazione" che siano state trasmesse agli enti preposti anteriormente alla data di adozione della D.G.R. n. 321 del 13/03/2018.

Il presente atto ricognitivo, adottato in attuazione della D.G.R. n. 321 del 13/03/2018, costituisce provvedimento propedeutico alla determinazione del fabbisogno di prestazioni relative alle RMN a basso campo "dedicate" o "open di nuova generazione", il quale sarà oggetto di apposito provvedimento di giunta regionale.

Premesso che:

- le apparecchiature RMN a basso campo "dedicate" o "open di nuova generazione" ricomprese negli elenchi allegati le quali abbiano scontato la verifica di compatibilità quali "grandi macchine" anteriormente alla data di adozione della D.G.R. n. 321/2018 (03/04/2018), a partire dalla data di adozione della succitata D.G.R. fino alla data di comunicazione dell'eventuale sostituzione delle medesime con RMN c.d. "grandi macchine" ai sensi della lettera d) della D.G.R. n. 321/2018, possono erogare, sia in regime privatistico che in regime di accreditamento, esclusivamente le prestazioni previste per le RMN c.d. "dedicate" o "open di nuova generazione" (in particolare, le indagini relative agli arti, ai tratti cervicale e lombare ed ai seguenti tratti dell'apparato muscolo scheletrico: piede, gomito, polso, ginocchio, caviglia, tibio-tarsica);
 - gli elenchi delle apparecchiature installate ed in uso, anteriormente alla data di adozione della D.G.R. n. 321/2018, presso strutture pubbliche saranno oggetto di successivo apposito provvedimento ricognitivo da parte della scrivente Sezione, con riferimento agli esiti della ricognizione relativi alle strutture private trasmessi dalle singole AA.SS.LL.;
- si significa quanto segue.

- In relazione all'**ASL BA**, la ricognizione trasmessa è stata integrata con l'inserimento:
 - a) nell'elenco delle strutture private accreditate di:
 1. "Centro Demarzio s.r.l.u." con sede a Gravina in Puglia (BA) in via Casale n. 16, vista la comunicazione di avvenuta installazione dell'apparecchiatura PARAMED MEDICAL SYSTEM, modello MrJ 3300, con valore di campo statico pari a 0,32 TESLA, già acquisita al prot. n. AOO_151/407 del 14/01/2015 del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento;
 - b) nell'elenco delle strutture private autorizzate di:
 1. "Centri Clinici Diagnostici s.a.s." con sede a Bari in via Quintino Sella n. 46, vista la comunicazione di avvenuta installazione dell'apparecchiatura ESAOTE, modello S-SCAN, con valore di campo statico pari a 0,245 TESLA, già acquisita al prot. del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento n. AOO_151/13854 del 25/03/2015;
 2. "L.3 s.r.l." con sede a Monopoli (BA) in via Conchia n. 2, vista la comunicazione da parte di avvenuta installazione dell'apparecchiatura ESAOTE, modello S-SCAN, valore di con campo statico pari a 0,245 TESLA, già acquisita al prot. della scrivente Sezione Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione n. AOO_151/6734 dell'01/07/2016;
 3. "Centro Medico Polispecialistico Smart Medical Service" con sede a Bitonto (BA) in via Ammiraglio Vacca n. 111, vista la comunicazione da parte di avvenuta installazione dell'apparecchiatura PARAMED, modello MRJ 3300, con valore di campo statico pari a 0,32 TESLA, già acquisita al prot. del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria n. 1155 del 24/03/2014.
- In relazione all'**ASL BR**, la ricognizione trasmessa è stata integrata con l'inserimento:
 - a) nell'elenco delle strutture private autorizzate di:
 1. "Studio Radiologico Ecografico M.A.G. S.a.s." con sede in Francavilla Fontana (BR) in vico Imperiali n. 183, vista la comunicazione di avvenuta installazione dell'apparecchiatura ESAOTE, modello E-SCAN, con valore di campo statico pari a 0,245 TESLA, già acquisita al prot. della scrivente Sezione n. AOO_151/6477 del 24/05/2017.

- In relazione all'ASL BT, la ricognizione trasmessa è stata integrata con l'inserimento:

a) nell'elenco delle strutture private autorizzate di:

1. "Studio Radiologico Vito di Molfetta" con sede a Bisceglie (BT) in via Ariosto n. 46, in possesso di apparecchiatura HITACHI, modello AIRIS I, con valore di campo statico pari a 0,3 TESLA. Tale apparecchiatura risulta inserita nella ricognizione dell'ASL BT di cui alla nota prot. n. 8959/14 del 12/02/2014 ad oggetto "*Ricognizione grandi macchine – chiarimenti*" acquisita al protocollo del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria n. 694 del 14/02/2014, da cui emerge che la medesima è stata autorizzata all'esercizio dal Comune di Bisceglie ("*aut. es. Sindaco Bisceglie n. 03/24.01.2012*") e non dalla Regione, che sarebbe stata all'uopo competente ai sensi dell'art. 5, comma 2, punto 2.3 della L.R. n. 8/2004. Considerato che l'apparecchiatura in discorso non è stata soggetta all'iter autorizzatorio normativamente previsto per le grandi macchine (autorizzazione alla realizzazione comunale, previa verifica di compatibilità al fabbisogno regionale, ed autorizzazione all'esercizio regionale) e che, pertanto, la medesima non ha scontato la verifica di compatibilità al fabbisogno regionale quale "grande macchina", si rileva che la RMN di cui trattasi non può essere sostituita con un'apparecchiatura RMN "grande macchina" ai sensi della lettera d) della D.G.R. n. 321/2018.

Si specifica, inoltre, quanto segue:

- L'apparecchiatura RMN appartenente alla tipologia c.d. "dedicate" o "open di nuova generazione" in possesso di "Sanitas S.a.s. – Poliattività Medico Ginnico Sportive del dott. G. di Terlizzi & Co.", con sede a Bisceglie in via Pio X, nn. 69/71, risultava in origine autorizzata (quale RMN "grande macchina") a seguito di apposita istanza di installazione di RMN del 24/04/1996 indirizzata all'Assessore alla Sanità della Regione Puglia, per effetto del silenzio assenso di cui all'art. 5, commi 3 e 4 del D.P.R. n. 542/1994, formatosi anteriormente all'entrata in vigore della L.R. n. 28/2000, la quale all'art. 27 (*Prime disposizioni applicative dell'articolo 8 ter del d. lgs. 229/1999*) ha disciplinato il procedimento relativo all'autorizzazione alla realizzazione da parte del Comune ed alla verifica di compatibilità regionale.

Con nota del 02/10/1996 indirizzata all'Assessore alla Sanità della Regione Puglia, il legale rappresentante di Sanitas s.a.s. ha precisato che trattavasi di RMN da 0,5 Tesla superconduttiva Magnex della Ditta Shimadzu Italia, successivamente sostituita con apparecchiatura HITACHI, modello AIRIS II, con valore di campo statico pari a 0,3 TESLA come risulta, tra l'altro, dalle ricognizioni dell'ASL BT delle RMN "grandi macchine" di cui alle note a firma del Direttore del SISP dell'ASL BT, rispettivamente, prot. n. 014901/12 del 28/02/2012, acquisita dal Settore Programmazione e Gestione Sanitaria n. 787 del 06/03/2012 nonché prot. n. 8959/14 del 12/02/2014, acquisita al protocollo del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria n. 694 del 14/02/2014.

Da ultimo, tale apparecchiatura risulta inserita nella ricognizione delle apparecchiature RMN a basso campo c.d. "dedicate" o "open di nuova generazione" di cui nota a firma del Direttore del SISP, acquisita al prot. della scrivente Sezione n. AOO_183/12437 dell'11/09/2018.

Considerato che, a seguito dell'adozione della D.G.R. n. 321/2018, con riferimento alle caratteristiche tecnologiche del modello sopra richiamato, la sopracitata apparecchiatura si considera riclassificata quale RMN a basso campo rientrante nel novero delle RMN c.d. "dedicate" o "open di nuova generazione", si procederà d'ufficio alla rettifica dell'autorizzazione all'esercizio della RMN (all'attualità configurata quale RMN "grande macchina") e del relativo accreditamento.

Si precisa che, essendo rientrata nel fabbisogno delle grandi macchine, tale apparecchiatura potrà essere sostituita con un'apparecchiatura RMN "grande macchina" nel termine previsto dalla lettera d) della D.G.R. n. 321/2018. A tal proposito, si precisa che la RMN a basso campo "dedicate" o "open di nuova generazione" di cui trattasi, a partire dalla data di adozione della D.G.R. n. 321/2018 (03/04/2018) e fino alla data di comunicazione dell'eventuale sostituzione delle medesime con RMN c.d. "grandi macchine" ai sensi della lettera d) della D.G.R. n. 321 del 13/03/2018, può erogare, sia in regime privatistico che in regime di accreditamento, esclusivamente le prestazioni previste per le RMN c.d. "dedicate" o "open di

nuova generazione" (in particolare, le indagini relative agli arti, ai tratti cervicale e lombare ed ai seguenti tratti dell'apparato muscolo scheletrico: piede, gomito, polso, ginocchio, caviglia, tibio-tarsica.

- Con riferimento allo "Studio Radiologico Morella S.r.l.", con D.D. n. 154 del 13/04/2018 la scrivente Sezione ha determinato "di modificare l'autorizzazione all'esercizio rilasciata con D.D. n. 9/2015 alla Società 'Morella S.r.l.' con sede in Barletta alla Piazza Conteduca n. 18, che a far data dalla notifica del presente provvedimento non deve essere riferita all'attività di diagnostica per immagini con l'utilizzo di una grande macchina RMN bensì all'autorizzazione all'esercizio di una RMN a basso campo 'dedicata' o 'Open di nuova generazione' mod, Superstar 0,35 T Total body – Neusoft nell'ambito dell'attività di diagnostica per immagini senza utilizzo di grandi macchine', di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.7.3. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.". In ragione di quanto precede, non è necessaria un'istanza di autorizzazione in relazione all'apparecchiatura di cui trattasi. Si precisa peraltro che, essendo lo "Studio Radiologico Morella S.r.l." già rientrato nel fabbisogno delle grandi macchine in relazione a n. 1 RMN, l'apparecchiatura sopraccitata potrà essere sostituita con un'apparecchiatura RMN "grande macchina" nel termine previsto dalla lettera d) della D.G.R. n. 321/2018.

In relazione all'ASL FG, la ricognizione trasmessa è stata integrata con l'inserimento:

- a) nell'elenco delle strutture private accreditate di:
 - 1. "Studio Radiologico di Lascaro Franco e Maria S.r.l." con sede a Foggia in via Napoli n. 6B-6C, vista la comunicazione di variazione relativa all'installazione di apparecchiatura a risonanza magnetica ESAOTE, modello S-SCAN, con valore di campo statico pari a 0,25 TESLA, già acquisita al prot. del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria n. 373 del 31/01/2014.
- b) nell'elenco delle strutture private autorizzate di:
 - 1. "Nuova Diagnostica S.r.l." con sede ad Ortanova (FG), in via Stornara n. 74/B, vista la comunicazione di avvenuta installazione dell'apparecchiatura ESAOTE, modello S-SCAN, con valore di campo statico pari a 0,25 TESLA, già acquisita al prot. dell'Assessorato Politiche della Salute – Settore Programmazione e Gestione Sanitaria n. 3982 del 30/11/2012.

• In relazione all'ASL LE, la ricognizione trasmessa è stata integrata con l'inserimento:

- a) nell'elenco delle strutture private accreditate di:
 - 1. "Casa di Cura prof. Petrucciani S.r.l." con sede a Lecce, in viale Aldo Moro, vista la comunicazione di avvenuta installazione dell'apparecchiatura ESAOTE, modello S-SCAN, con valore di campo statico pari a 0,24 TESLA, già acquisita al prot. della scrivente Sezione n. AOO_151/7199 dell'01/06/2017;
- b) nell'elenco delle strutture private autorizzate di:
 - 1. "Studio Radiologico di Verderamo E. & C. S.a.s." con sede a Calimera (LE), in via Cimabue n. 11, vista la comunicazione di avvenuta installazione dell'apparecchiatura ESAOTE, modello S-SCAN PERFORMA, con valore di campo statico pari a 0,245 TESLA, già acquisita al prot. della scrivente Sezione n. AOO_151/4966 del 05/05/2017;
 - 2. "Studio di Radiologia ed Ecografia di Alemanno A. s.r.l." con sede a Tricase (LE), in via G.B. Morgagni int. 26, vista la comunicazione di avvenuta installazione dell'apparecchiatura ESAOTE, modello OPERA, con valore di campo statico pari a 0,2 TESLA, già trasmessa a mezzo raccomandata A/R in data 28/03/2018 ed acquisita al prot. della scrivente Sezione n. AOO_183/4906 del 04/04/2018.

Si specifica, inoltre, quanto segue:

- L'apparecchiatura GENERAL ELECTRIC modello SIGNA PROFILE HD PRO con valore di campo statico pari a 0,35 TESLA, in possesso dello "Studio Radiologico Ass.to Calabrese dei Dottori Ruggiero e Maria Luisa Calabrese", a seguito della sentenza del TAR Puglia - sede di Lecce Sez. II, n. 190/2007 risulta autorizzata e

rientra nel fabbisogno delle RMN “grandi macchine”. A seguito dell’adozione della D.G.R. n. 321/2018, con riferimento alla caratteristiche tecnologiche del modello sopra richiamato la sopracitata apparecchiatura si considera riclassificata quale RMN a basso campo rientrante nel novero delle RMN c.d. “dedicate” o “open di nuova generazione”, per cui si procederà d’ufficio alla rettifica dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento della struttura. Si specifica che, essendo rientrata nel fabbisogno delle grandi macchine, tale apparecchiatura potrà essere sostituita con un’apparecchiatura RMN “grande macchina” nel termine previsto dalla lettera d) della D.G.R. n. 321/2018. A tal proposito, si precisa che la RMN a basso campo “dedicate” o “open di nuova generazione” di cui trattasi, a partire dalla data di adozione della D.G.R. n. 321/2018 (03/04/2018) e fino alla data di comunicazione dell’eventuale sostituzione delle medesime con RMN c.d. “grandi macchine” ai sensi della lettera d) della D.G.R. n. 321 del 13/03/2018, può erogare, sia in regime privatistico che in regime di accreditamento, esclusivamente le prestazioni previste per le RMN c.d. “dedicate” o “open di nuova generazione” (in particolare, le indagini relative agli arti, ai tratti cervicale e lombare ed ai seguenti tratti dell’apparato muscolo scheletrico: piede, gomito, polso, ginocchio, caviglia, tibio-tarsica).

- In relazione all’**ASL TA**, la ricognizione trasmessa è stata integrata con l’inserimento:

a) nell’elenco delle strutture private autorizzate:

1. “Diagnostica Globale S.r.l.” con sede a Taranto in via Lama n. 267/B, vista la comunicazione di avvenuta installazione dell’apparecchiatura ESAOTE, modello S-SCAN, con valore di campo statico pari a 0,25 TESLA, già acquisita al prot. dell’Assessorato Politiche della Salute – Settore Programmazione e Gestione Sanitaria n. 3848 del 16/09/2008.

Si rappresenta, inoltre, che, rispetto alla ricognizione trasmessa dall’ASL TA, sono state escluse dall’elenco delle strutture private accreditate le seguenti strutture:

- “Casa di Cura San Camillo” con sede a Taranto in via Masaccio n. 12, la quale, dalla ricognizione trasmessa, risulta in possesso di apparecchiatura RMN GYROSCAN da 0,5 TESLA, atteso che la suddetta apparecchiatura, già rientrante nel fabbisogno delle RMN “grandi macchine”, è stata peraltro sostituita in data anteriore all’adozione della D.G.R. n. 321/2018 con apparecchiatura RMN PHILIPS modello INTERA con valore di campo statico pari a 1,5 TESLA, classificabile a tutti gli effetti quale RMN grande macchina [come risulta dalla comunicazione di avvenuta installazione di cui alle nota prot. n. 655 e 656 del 23/11/2010];
- “Casa di Cura D’Amore” con sede a Taranto in viale Magna Grecia n. 62, la quale, dalla ricognizione trasmessa risulta in possesso di RM TOTAL BODY FISSA, atteso che la suddetta apparecchiatura, già rientrante nel fabbisogno delle RMN “grandi macchine”, è stata peraltro sostituita in data anteriore all’adozione della D.G.R. n. 321/2018 con apparecchiatura di modello ACHIEVA PULSAR con valore di campo statico pari a 1,5 TESLA, classificabile a tutti gli effetti quale RMN grande macchina [come risulta dalla comunicazione di avvenuta installazione acquisita al prot. del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria n. 5914 del 15/12/2010].

In relazione alle sopracitate apparecchiature RMN a basso campo c.d. “dedicate” o “open di nuova generazione” sostituite con grandi macchine in data anteriore all’adozione della D.G.R. n. 321/2018, si specifica che, qualora le medesime in occasione della sopracitata sostituzione non siano effettivamente state dismesse, potranno essere utilizzate esclusivamente per prestazioni relative agli arti, alla stregua delle apparecchiature c.d. RMN “settoriali” non soggette ad autorizzazione ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 542 del 1994, in analogia alla fattispecie prevista dalla lettera c) della D.G.R. n. 321/2018.

Posto tutto quanto precede, si significa che gli esiti della ricognizione delle RMN a basso campo c.d. “dedicate” o “open di nuova generazione” che risultano installate ed in uso alla data di adozione della D.G.R. n. 321/2018 (*id est*, 03/04/2018) sono riportati nelle Tabelle A e B allegate, costituenti parte integrante del presente provvedimento.

In particolare, si riportano:

- a) Nell'elenco di cui all'**Allegato A)**, gli estremi identificativi delle apparecchiature RMN a basso campo c.d. "dedicate" o "open di nuova generazione" installate ed in uso anteriormente alla data di adozione della D.G.R. n. 321/2018 presso le **strutture private accreditate per l'attività specialistica ambulatoriale di diagnostica per immagini senza utilizzo di grandi macchine**;
- b) Nell'elenco di cui all'**Allegato B)**, gli estremi identificativi delle apparecchiature RMN a basso campo c.d. "dedicate" o "open di nuova generazione" installate ed in uso anteriormente alla data di adozione della D.G.R. n. 321/2018 presso le **strutture private solo autorizzate per l'attività specialistica ambulatoriale di diagnostica per immagini senza utilizzo di grandi macchine**.

Per quanto sopraesposto, premesso che gli elenchi di cui agli Allegati A) e B) potranno essere soggetti a successive modificazioni ed integrazioni, si propone di:

- dichiarare, ai fini ricognitivi, che le RMN "dedicate" o "open di nuova generazione" installate ed in uso, alla data di adozione della D.G.R. n. 321/2018 (*id est*, 03/04/2018), presso le strutture private accreditate per l'attività specialistica ambulatoriale di diagnostica per immagini senza utilizzo di grandi macchine, corrispondono alle apparecchiature comprese nell'elenco di cui all'Allegato A) del presente provvedimento;
- dichiarare, ai fini ricognitivi, che le RMN "dedicate" o "open di nuova generazione" installate ed in uso, alla data di adozione della D.G.R. n. 321/2018 (*id est*, 03/04/2018), presso le strutture private solo autorizzate per l'attività specialistica ambulatoriale di diagnostica per immagini senza utilizzo di grandi macchine, corrispondono alle apparecchiature comprese nell'elenco di cui all'Allegato B) del presente provvedimento;
- di precisare che il presente provvedimento, in attuazione della D.G.R. n. 321 del 13/03/2018, costituisce atto di natura ricognitiva propedeutico alla determinazione del fabbisogno di prestazioni relative alle RMN a basso campo "dedicate" o "open di nuova generazione", il quale sarà oggetto di apposito provvedimento di giunta;
- di notificare il presente provvedimento ai legali rappresentanti delle strutture incluse negli elenchi di cui agli Allegati A) e B) nonché ai legali rappresentanti delle strutture comprese nelle ricognizioni trasmesse all'uopo dalle AA.SS.LL. ma escluse dai sopraccitati elenchi in ragione di quanto esposto in motivazione;
- stabilire che, entro il termine massimo di 90 giorni dalla notifica del presente provvedimento, i legali rappresentanti delle strutture comprese nell'elenco di cui all'Allegato A) dovranno presentare alla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta – Servizio Accreditamenti e Qualità, in relazione alle apparecchiature RMN "dedicate" o "open di nuova generazione" i cui estremi identificativi sono ivi riportati, istanza di autorizzazione all'esercizio e, contestualmente, di estensione dell'accredimento istituzionale dell'attività di diagnostica per immagini senza utilizzo di grandi macchine;
- stabilire che entro il sopraccitato termine, i legali rappresentanti delle strutture comprese nell'elenco di cui all'Allegato B) dovranno presentare alla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta – Servizio Accreditamenti e Qualità istanza di autorizzazione all'esercizio in relazione alle apparecchiature RMN "dedicate" o "open di nuova generazione" i cui estremi identificativi sono ivi riportati;
- stabilire che, in caso di mancata presentazione dell'istanza di autorizzazione all'esercizio, nonché di istanza estensione dell'accredimento in caso di strutture accreditate per l'attività di diagnostica per immagini senza utilizzo di grandi macchine, entro il termine massimo di 90 giorni dalla notifica del presente provvedimento, le strutture comprese negli elenchi di cui agli Allegati A) e B) potranno erogare, in regime di accreditamento e/o in regime privatistico, esclusivamente prestazioni relative agli arti, alla stregua delle apparecchiature c.d. RMN "settoriali" non soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 542/1994, in analogia alla fattispecie prevista dalla lettera c) della D.G.R. n. 321/2018;

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. n. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Servizio Accreditamenti e Qualità
(Mauro Nicastro)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE
STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall'Istruttore e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;
- ritenuto di dover provvedere in merito;

D E T E R M I N A

- di dichiarare, ai fini ricognitivi, che le RMN "dedicate" o "open di nuova generazione" installate ed in uso, alla data di adozione della D.G.R. n. 321/2018 (*id est*, 03/04/2018), presso le strutture private accreditate per l'attività specialistica ambulatoriale di diagnostica per immagini senza utilizzo di grandi macchine, corrispondono alle apparecchiature comprese nell'elenco di cui all'Allegato A) del presente provvedimento;
- di dichiarare, ai fini ricognitivi, che le RMN "dedicate" o "open di nuova generazione" installate ed in uso, alla data di adozione della D.G.R. n. 321/2018 (*id est*, 03/04/2018), presso le strutture private solo autorizzate per l'attività specialistica ambulatoriale di diagnostica per immagini senza utilizzo di grandi macchine, corrispondono alle apparecchiature comprese nell'elenco di cui all'Allegato B) del presente provvedimento;
- di precisare che il presente provvedimento, in attuazione della D.G.R. n. 321 del 13/03/2018, costituisce atto di natura ricognitiva propedeutico alla determinazione del fabbisogno di prestazioni relative alle RMN a basso campo "dedicate" o "open di nuova generazione", il quale sarà oggetto di apposito provvedimento di giunta;
- di notificare il presente provvedimento ai legali rappresentanti delle strutture incluse negli elenchi di cui agli Allegati A) e B) nonché ai legali rappresentanti delle strutture comprese nelle ricognizioni trasmesse all'uopo dalle AA.SS.LL. ma escluse dai sopraccitati elenchi in ragione di quanto esposto in motivazione;
- di stabilire che, entro il termine massimo di 90 giorni dalla notifica del presente provvedimento, i legali rappresentanti delle strutture comprese nell'elenco di cui all'Allegato A) dovranno presentare alla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta – Servizio Accreditamenti e Qualità, in relazione alle apparecchiature RMN

“dedicate” o “open di nuova generazione” i cui estremi identificativi sono ivi riportati, istanza di autorizzazione all’esercizio e, contestualmente, di estensione dell’accreditamento istituzionale dell’attività di diagnostica per immagini senza utilizzo di grandi macchine;

- di stabilire che entro il sopracitato termine, i legali rappresentanti delle strutture comprese nell’elenco di cui all’Allegato B) dovranno presentare alla Sezione Strategie e Governo dell’Offerta – Servizio Accreditamenti e Qualità istanza di autorizzazione all’esercizio in relazione alle apparecchiature RMN “dedicate” o “open di nuova generazione” i cui estremi identificativi sono ivi riportati;
- di stabilire che, in caso di mancata presentazione dell’istanza di autorizzazione all’esercizio, nonché di istanza estensione dell’accreditamento in caso di strutture accreditate per l’attività di diagnostica per immagini senza utilizzo di grandi macchine, entro il termine massimo di 90 giorni dalla notifica del presente provvedimento, le strutture comprese negli elenchi di cui agli Allegati A) e B) potranno erogare, in regime di accreditamento e/o in regime privatistico, esclusivamente prestazioni relative agli arti, alla stregua delle apparecchiature c.d. RMN “settoriali” non soggette ad autorizzazione ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 542/1994, in analogia alla fattispecie prevista dalla lettera c) della D.G.R. n. 321/2018;

Il presente provvedimento, composto da n. 15 facciate, adottato in unico originale:

- a) sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e governo dell’offerta /all’Albo Telematico (ove disponibile);
- b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
- e) sarà notificato ai DD.GG. delle AA.SS.LL.;
- f) sarà notificato ai legali rappresentanti delle strutture incluse negli elenchi di cui agli Allegati A) e B) nonché ai legali rappresentanti delle strutture comprese nelle ricognizioni trasmesse all’uopo dalle AA.SS.LL. ma escluse dai sopracitati elenchi in ragione di quanto esposto in motivazione.

Il Dirigente della Sezione SGO

(Giovanni Campobasso)

Allegato A

Elenco delle RMN a basso campo c.d. "dedicate" o "open di nuova generazione" installate ed in uso alla data del 03.04.2018 strutture private accreditate per l'attività specialistica ambulatoriale di diagnostica per immagini senza utilizzo di grandi macchine

| N. | ASL | Denominazione struttura | Indirizzo della struttura | Comune di ubicazione | Estremi RMN c.d. "dedicata" o "open di nuova generazione" (produttore, modello, valore campo statico) |
|----|-----|--|---|----------------------|---|
| 1 | BA | Centro Radiologico Laertino | Viale della Resistenza, 86 | Bari | ESAOTE, S SCAN, 0,25 TESLA |
| 2 | BA | Centro di Radiologia ed Ecografia Martino S.r.l. | Via Caldarola, 39/A | Bari | RMI, MRJXT 2200, 0,220 TESLA |
| 3 | BA | Centro Demarzio s.r.l.u. | Via Casale, 16 | Gravina in Puglia | PARAMED MEDICAL SYSTEM, MRJ 3300, 0,32 TESLA |
| 4 | BA | Ricerche Diagnostiche S.r.l. | Largo Ciaia, 13/A | Bari | ESAOTE, S-SCAN, 0,20 TESLA |
| 5 | BA | Studio di Radiologia RAGGI X | Via Paradiso, 16 | Modugno | ESAOTE, S SCAN, 0,24 TESLA |
| 6 | BR | Centro Diagnostica Omega S.r.l. | Via Brindisi, 134 | Mesagne | PARAMED, MRJ2200XT, 0,22 TESLA |
| 7 | BR | Rays-Sud S.n.c. | Via Cellino, 9 | Sandonaci | HITACHI MEDICAL, APERTO ETERNA, 0,4 TESLA |
| 8 | BR | C.D.A. Diagnostica per Immagine S.r.l. | Via Roma, 2 | Fasano | GENERAL ELETTRIC, OVATION HD, 0,35 TESLA |
| 9 | BT | Centro di Radiodiagnostica ed Ecografia Chieppa S.r.l. | Via Barletta, 103/105/107 ang. Via P. Giovanni XXIII, 1/3/5/7 | Trani | ESAOTE, S SCAN, 0,245 TESLA |
| 10 | BT | Studio di Diagnostica per immagini Memeo S.r.l. | Via Regina Margherita, 120/C | Andria | ESAOTE, S SCAN, 0,245 TESLA |
| 11 | BT | Sanitas S.a.s. - Poliattività Medico Ginnico Sportive del dott. G. di Terlizzi & Co. | Via Pio X, 69/71 | Bisceglie | HITACHI, AIRIS II, 0,3 TESLA |
| 12 | BT | Studio Radiologico Dott. F. Ricciardi S.r.l. | Via Vittoria, 83/76 | Andria | ESAOTE, G SCAN |
| 13 | BT | Studio Radiologico Morella S.r.l. | Piazza Conteduca, 18 | Barletta | PARAMED, MRJ 330, 0,3 TESLA |
| 14 | BT | Studio Radiologico Morella S.r.l. | Piazza Conteduca, 18 | Barletta | NEUSOFT, SUPERSTAR, 0,35 TESLA |
| 15 | FG | Studio Radiologico Associato Dottori Troya | Via Isonzo, 32 | Foggia | SIEMENS, MAGNETD M C MOD. 2, 0,4 TESLA |
| 16 | FG | Centro Radiologico Dr. Alberto Perfetto & C. S.a.s. | Via Monfalcone, 14 | Foggia | HITACHI, AIRIS VENTO LT, 0,3 TESLA |
| 17 | FG | Ambulatorio Radiologico di Lascano Franco e Maria S.r.l. | Via Napoli, 6B 6C | Foggia | ESAOTE, S SCAN, 0,25 TESLA |
| 18 | LE | Studio Radiologico Ass.to Calabrese dei Dottori Ruggiero e Maria Luisa Calabrese | Via Lecce Maglie Km 3 | Cavallino | GENERAL ELECTRIC, SIGNA PROFILE HD PRO, 0,35 TESLA |
| 19 | LE | Studio Radiologico Ass.to Calabrese dei Dottori Ruggiero e Maria Luisa Calabrese | Via Lecce Maglie Km 3 | Cavallino | ESAOTE, G SCAN, 0,25 TESLA |
| 20 | LE | Studio Medico Ortokinesisi S.r.l. | Via Stazione, 28 | Carmiano | ESAOTE, S-SCAN, 0,25 TESLA |

| | | | | | |
|----|----|--|--------------------------|--------------------|---|
| 21 | LE | Centro di Diagnostica per Immagini S.r.l. | Via Incoronata, n. 5 | Nardo | GENERAL ELETTRIC, SIGMA PROFILE HD, 0,2 TESLA |
| 22 | LE | Studio di Diagnostica per Immagini Fasano S.r.l. | Via Mazzini s.n. | Casarano | ESAOTE, S SCAN, 0,24 TESLA |
| 23 | LE | Studio di Diagnostica per Immagini Fasano S.r.l. | Via Mazzini s.n. | Casarano | HITACHI, APERTO ETERNA, 0,4 TESLA |
| 24 | LE | Centro Radiologico Monosi-Amati S.r.l. | Via Cavour, 21 | Lecce | PARAMED, MRJ 3300, 0,32 TESLA |
| 25 | LE | Casa di Cura Prof. Petrucciani S.r.l. | Viale Aldo Moro | Lecce | ESAOTE, S SCAN, 0,24 TESLA |
| 26 | TA | Poliambulatorio Centro Sanitario Polivalente | Via Santamaria s.n.c | Ginosa | ESAOTE, S SCAN, 0,25 TESLA |
| 27 | TA | Istituto Di Radiologia San Giorgio S.r.l. | Via Carducci, 18 | San Giorgio Jonico | PARAMED MEDICAL SYSTEM, MRJ 2200 0,22 TESLA |
| 28 | TA | Studio Radiologico Dr. Ostillio S.r.l. | Via S. Lucia, 1/A | Manduria | PARAMED MEDICAL SYSTEM, MRJ 3300 XT, 0,32 TESLA |
| 29 | TA | Cittadella Carità | P.le Mons. Motolese, 1 | Taranto | ESAOTE, S SCAN X, 0,25 TESLA |
| 30 | TA | Casa di Cura Villa Bianca Ausiello S.r.l. | C.da Tagliente | Martina Franca | ESAOTE, TRM S SCAN XQ, 0,24 TESLA |
| 31 | TA | Casa di Cura Villa Verde di Taranto | Via Golfo di Taranto, 22 | Taranto | ESAOTE, PERFORMA S-SCAN, 0,25 TESLA |

Allegato B

Elenco delle RMN a basso campo c.d. "dedicate" o "open di nuova generazione" installate ed in uso alla data del 03.04.2018 strutture private solo autorizzate per l'attività specialistica ambulatoriale di diagnostica per immagini senza utilizzo di grandi macchine

| N. | ASL | Denominazione struttura | Indirizzo della struttura | Comune di ubicazione | Estremi RMN c.d. "dedicata" o "open di nuova generazione" (produttore, modello, valore campo statico) |
|----|-----|---|---------------------------|----------------------|---|
| 1 | BA | GI.BA. | Via Capo Scardicchio | Bari | PARAMED, MRJ 2200, 0,22 TESLA |
| 2 | BA | GI.BA. | Via Aldo Moro, 72 | Triggiano | PARAMED, MRJ 2200, 0,22 TESLA |
| 3 | BA | Centro Sant'Agata | Via Campione | Bari | ESAOTE, S-SCAN 0,245, TESLA |
| 4 | BA | Centri Clinici Diagnostici | Via Quintino Sella, 46 | Bari | ESAOTE, S-SCAN, 0,245 TESLA |
| 5 | BA | Centro Medico Polispecialistico Smart Medical Service | Via Ammiraglio Vacca, 111 | Bitonto | PARAMED, MRJ 3300, 0,32 TESLA |
| 6 | BA | L3 | Via Conchia, 2 | Monopoli | ESAOTE, S-SCAN, 0,245 TESLA |
| 7 | BA | Studio Radiologico Vito di Molfetta | Via Ariosto, 46 | Bisceglie | HITACHI, AIRIS I, 0,3 TESLA |
| 8 | BR | Centro medico Polispecialistico S.r.l. | Via G. Carducci, 20 | Lattiano | ESAOTE, S-SCAN, 0,245 TESLA |
| 9 | BR | Studio Radiologico Ecografico M.A.G. S.a.s. | Vico Imperiali, 183 | Fontana | ESAOTE, E-SCAN, 0,245 TESLA |
| 10 | FG | Nuova Diagnostica S.r.l. | Via Stornara, 74/B | Ortanova | ESAOTE, S-SCAN, 0,25 TESLA |
| 11 | LE | Diagnostica per immagini De Marco S.r.l. | Via Asiago, 2/A | Racale | ESAOTE, G-SCAN, 0,25 TESLA |
| 12 | LE | Poliambulatorio Santa Lucia | Via Aldo Moro | Galatone | ESAOTE, OPERA E-SCAN, 0,2 TESLA |
| 13 | LE | Centro Medico Medex S.r.l. | Via Campi, 170 | Squinzano | SIEMENS, MAGNETOM CONCERTO, 0,2 TESLA |
| 14 | LE | Centro Diagnostico S. Andrea S.r.l. | Via Lecce, 1 | Presicce | HITACHI, AIRIS II, 0,3 TESLA |
| 15 | LE | Studio Radiologico di Verderamo E. & C. S.a.s. | Via Cimabue, 11 | Calimera | ESAOTE, S-SCAN PERFORMA, 0,245 TESLA |
| 16 | LE | Studio di Radiologia ed Ecografia di Alemanno A. S.r.l. | Via G.B. Morgagni int. 26 | Tricase | ESAOTE, OPERA, 0,2 TESLA |
| 17 | TA | Soc. Coop. Onlus arl San Bernardo | Via Taranto, 73 | Grottaglie | PARAMED, 06-2000-00, 0,32 TESLA |
| 18 | TA | Diagnostica Globale S.r.l. | Via Lama, 267/B | Taranto | ESAOTE, S-SCAN, 0,25 TESLA |